

Allegato "C" al rep. n. 278/237

STATUTO DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE CLS ETS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituita una Fondazione, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia degli Enti del Terzo Settore, denominata:

"FONDAZIONE CLS ETS".

1.2 La Fondazione ha sede nel Comune di Saronno, all'indirizzo e numero civico di volta in volta risultanti dall'iscrizione eseguita presso l'Ufficio regionale o provinciale del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore territorialmente competente.

1.3 La Fondazione potrà istituire altrove sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

Art. 2 - Scopo e attività

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge in via principale le attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, precisamente, opera al fine di sostenere, aiutare e tutelare le condizioni per la crescita, la formazione, l'educazione ed il sostegno dei disabili psico-fisici e svantaggiati sociali di ogni età.

2.2. Lo spirito che anima la Fondazione è il seguente:

"L'uomo diventa il centro dell'Universo, perché è l'unica creatura a immagine del Creatore. Tutto quello che l'uomo sa fare o non sa fare, non aggiunge né toglie nulla a questa sua intrinseca grandezza. Le diverse abilità di cui ogni uomo è portatore, fanno parte dei limiti di ciascuna persona, e questi non possono essere misura della dignità umana. Valorizzare quello che uno sa fare, per quanto poco sia, vuol dire riconoscere la dignità umana, e riconoscersi in questa dignità. La solidarietà è il segno distintivo di questo genere di uomo e di umanità.".

2.3 In particolare, la Fondazione svolge le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-

vertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.4 La Fondazione potrà anche assumere il ruolo di socio in Cooperative sociali esistenti o di prossima e futura costituzione che:

- 1) gestiscano una vera e propria fabbrica, dove quotidianamente viene praticato il vero senso sociale, oltre che economico, del lavoro e dell'impresa a favore dei disabili;

- 2) perseguano, sulla base di progetti individuali, il raggiungimento della autonomia personale per far diminuire gradatamente la dipendenza del disabile e della famiglia, favorendo l'integrazione sociale e l'inserimento in realtà presenti sul territorio;

- 3) promuovano la realizzazione e la gestione di case di Accoglienza per disabili che restano soli e per quelli che la famiglia non riesce a gestire;

- 4) promuovano o organizzino qualsiasi altra iniziativa a favore dei disabili psico-fisici che col tempo potesse rendersi necessaria o opportuna per il sostegno e l'inserimento sociale degli stessi.

Al momento della costituzione i Soci Fondatori individuano nella Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (CLS) l'Ente in possesso dei requisiti in linea con gli ideali della Fondazione.

Art. 3 - Patrimonio

3.1 Il patrimonio, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma quattro, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è composto dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo e dai successivi incrementi.

3.2 Il patrimonio può essere incrementato da eredità, legati, donazioni, lasciti e oblazioni di beni immateriali o materiali, mobili, immobili e/o mobili registrati, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei benefattori. Il patrimonio può essere altresì incrementato da contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti o organizzazioni locali o nazionali, stranieri o internazionali, pubblici o privati, nonché dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività, dalle eventuali rendite derivanti dal patrimonio di cui dispone e da eventuali avanzi netti di gestione.

3.3 La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti e impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

3.4 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

3.5 Quando risulta che il patrimonio della Fondazione è diminuito al di sotto del minimo legale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

3.6 La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. In tal caso, le scritture contabili obbligatorie devono essere tenute separatamente. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati, anche con atto distinto a esso allegato, nel regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 4 - Entrate

4.1 Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'Art. 3;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione

patrimoniale;

- entrate derivanti dalle attività statutarie, da eventuali attività ad esse strumentali, connesse o accessorie.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Fondazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea dei Sostenitori, se esistente;
- il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori, se nominato;

Art. 6 - Collegio dei Fondatori

6.1 Il Collegio dei Fondatori è costituito da coloro i quali hanno partecipato alla originaria costituzione della Fondazione, come risultante dal relativo atto costitutivo.

6.2 Il Collegio potrà individuare altri soggetti, con delibera votata a maggioranza di almeno i due terzi dei Fondatori esistenti, quali continuatori della loro attività, in caso di decesso, incapacità o rinuncia espressa di uno o più membri dello stesso Collegio.

6.3 La designazione del "continuatore" che acquisisce la qualifica di Fondatore, avverrà mediante comunicazione con messaggio PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata allo stesso.

6.4 La qualifica di Fondatore può essere altresì estesa, in via straordinaria, con delibera votata dalla maggioranza di almeno i due terzi dei Fondatori esistenti, ad altri soggetti che possano, a insindacabile giudizio del Collegio dei Fondatori, contribuire in modo rilevante allo sviluppo della Fondazione.

6.5 Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti poteri:

- nominare e revocare i membri del Consiglio di Fondazione di sua competenza: in caso di Consiglio di Fondazione costituito da tre membri, il Collegio dei Fondatori ne nominerà due, in caso di Consiglio di Fondazione costituito da cinque membri, il Collegio dei Fondatori ne nominerà quattro;
- nominare l'Organo di Controllo e, in caso di organo collegiale, il relativo Presidente;
- nominare il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori, se previsto;
- approvare il bilancio predisposto dal Consiglio di Fondazione;
- autorizzare le modifiche dello Statuto deliberate dal Consiglio di Fondazione;
- autorizzare lo scioglimento o la trasformazione dell'Ente e l'eventuale destinazione del suo patrimonio a soggetti terzi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Fondazione in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

6.6 Il Collegio dei Fondatori è presieduto da un Coordinatore, il quale, nominato al suo interno dai componenti del Col-

legio, cura le convocazioni delle riunioni, presiede e coordina le stesse e redige i relativi verbali. Il Coordinatore dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

6.7 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene per e-mail con conferma di ricezione inviata dal Coordinatore del Collegio dei Fondatori ai componenti del Collegio, nonché ai componenti del Consiglio di Fondazione e dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza è ammesso l'invio con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricevuta, anche telematico, almeno 48 (quarantotto) ore prima della data della riunione.

6.8 Il Collegio dei Fondatori viene convocato ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o un componente dell'Organo di Controllo e in ogni caso almeno una volta nel corso dell'esercizio sociale, al fine dell'approvazione del bilancio di esercizio.

6.9 Ogni Fondatore ha diritto a un voto.

6.10 Il Collegio delibera secondo il metodo collegiale a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvo che lo statuto preveda diversamente.

Art. 7 - Consiglio di Fondazione

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Fondazione, composto da un numero dispari di membri, variabile da tre a cinque, secondo la deliberazione del Collegio dei Fondatori.

7.2 La nomina dei componenti del Consiglio di Fondazione spetta:

- al Collegio dei Fondatori: in caso di Consiglio di Fondazione costituito da tre membri ne nominerà due; in caso di Consiglio di Fondazione costituito da cinque membri, ne nominerà quattro;

- alla Assemblea dei Sostenitori, se esistente, per il rimanente componente.

In mancanza dell'Assemblea dei Sostenitori, il Consigliere la cui nomina sarebbe di competenza di tale organo è nominato dal Collegio dei Fondatori.

7.3 La nomina del Presidente compete al Collegio dei Fondatori. In sede di prima seduta, il Consiglio nomina al suo interno un Vicepresidente.

7.4 Qualora venisse a mancare un Consigliere, la sostituzione viene effettuata, su istanza del Presidente, del Vicepresidente o del consigliere più anziano, dal soggetto che lo ha nominato. Il Consigliere subentrante durerà in carica fino alla prima scadenza del Consiglio. In mancanza di decisione da parte del Collegio dei Fondatori o dell'Assemblea dei Sostenitori entro i tre mesi successivi al ricevimento dell'istanza, il sostituto, che rimane in carica sino alla prima scadenza del Consiglio, viene cooptato dal Consiglio di Fondazione.

7.4 In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente sino a che non

si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vice-presidente sostituto acquisisce tutti i poteri riservati dal presente Statuto al Presidente.

7.5 La cessazione del Consiglio per scadenza ha effetto dalla data di ricostituzione della maggioranza assoluta del Consiglio per effetto delle nuove nomine. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto, tuttavia esso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei Sostenitori finalizzata alla nomina dei nuovi Consiglieri, dovrà essere effettuata con urgenza dal Presidente del Consiglio uscente ovvero, in caso di sua inerzia, dall'Organo di Controllo.

7.6 La carica di membro del Consiglio di Fondazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8 - Decadenza e revoca dalla carica

8.1 I membri del Consiglio di Fondazione decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive del Consiglio.

8.2 I componenti del Consiglio di Fondazione possono essere revocati dal Collegio dei Fondatori solamente per giustificati motivi, consistenti:

- nell'aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a due anni ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- nell'aver tenuto un comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività della Fondazione, secondo l'insindacabile giudizio del Collegio dei Fondatori;
- nell'assenza senza giustificato motivo per almeno tre adunanze consecutive del Consiglio di Fondazione.

8.3 Il Collegio dei Fondatori ha facoltà di revocare anche il consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori.

8.4 La revoca è effettuata su deliberazione del Collegio dei Fondatori a maggioranza dei componenti (escludendo dal quorum costitutivo e deliberativo i membri che fossero eventualmente anche membri del Consiglio di Fondazione) e deve essere notificata per raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al Consiglio di Fondazione e all'Organo di Controllo.

8.5 La sostituzione del Consigliere revocato o decaduto viene effettuata dall'organo della Fondazione che ha nominato il Consigliere, su istanza del Presidente o del Vicepresidente o del consigliere più anziano. Il Consigliere subentrante durerà in carica fino alla prima scadenza del Consiglio.

8.6 La revoca è deliberata dal Collegio dei Fondatori a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non partecipano alla votazione i componenti del Collegio dei Fondatori che sono altresì componenti del Consiglio di Fonda-

zione. Il relativo verbale deve riportare espressamente il motivo della revoca.

8.7 L'intero Consiglio di Fondazione inoltre potrà decadere anche anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza in caso di mancata approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del bilancio annuale predisposto dal Consiglio. Il Collegio dei Fondatori dovrà provvedere contestualmente alla nomina dei nuovi Consiglieri di sua competenza, indicando nel contempo anche il nuovo Presidente, e dovrà invitare l'Assemblea dei Sostenitori a provvedere con tempestività alla nomina del Consigliere di sua competenza.

Art. 9 - Poteri

9.1 Al Consiglio di Fondazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, in particolare:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni, composte anche da membri esterni al Consiglio di Fondazione;
- deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti eventuali modifiche dello statuto;
- deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo Art. 22;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- redigere e approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio, nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta nelle forme di legge. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio consuntivo, la predisposizione di regolamenti interni, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione.

9.2 Ai Consiglieri Delegati, per le attribuzioni oggetto di delega, può essere conferito il potere di rappresentare la Fondazione.

9.3 Il Consiglio può altresì nominare un Direttore operativo, al quale spetta la funzione di gestire l'ordinaria attività della Fondazione seguendo le linee direttive impartite dal Consiglio. Nella delibera di nomina il Consiglio di Fondazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle attribuzioni del Direttore, definendo le modalità della sua eventuale retribuzione.

Art. 10 - Adunanze

10.1 Il Consiglio di Fondazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e in ogni caso almeno una volta nel corso dell'esercizio sociale, al fine dell'approvazione del bilancio consuntivo.

10.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso ai membri del Consiglio, nonché, ove il Presidente lo ritenga opportuno, al Direttore operativo, ai componenti dell'Organo di Controllo e al Revisore, se previsto, senza obblighi di forma, purché con strumenti idonei ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno quarantotto ore prima.

10.3 In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio di Fondazione si ritiene comunque validamente costituito quando è presente la totalità dei suoi componenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

10.4 Ogni componente il Consiglio di Fondazione ha diritto a un voto.

10.5 Le adunanze del Consiglio di Fondazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.6 Le decisioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Ente o modifiche dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

10.7 Delle riunioni del Consiglio di Fondazione viene redatto il relativo verbale.

Art. 11 - Soci Sostenitori

11.1 Assumono la qualifica di Soci Sostenitori i soggetti, persone fisiche, giuridiche, enti ovvero istituzioni, che ne facciano richiesta o che vengano invitati dal Collegio dei Fondatori. I Soci sostenitori compongono nel loro insieme l'Assemblea dei Sostenitori. Tuttavia, in caso di esistenza di un solo Socio Sostenitore, le prerogative della assemblea sono svolte direttamente dal Socio stesso.

11.2 L'accettazione dei Soci Sostenitori è deliberata dal Collegio dei Fondatori, a suo insindacabile giudizio, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il giudizio positivo potrà dal Collegio dei Fondatori essere espresso a fronte di un significativo contributo all'attività della Fondazione o in relazione al versamento di una particolare quota contributiva annua deliberata dal Consiglio di Fondazione.

11.3 La qualifica di Socio Sostenitore è intrasmissibile, dura per il periodo definito dal Collegio dei Fondatori e si perde, oltre che per scadenza del termine previsto dal Collegio, per decesso, incapacità naturale o legale, assoggettamen-

to a procedure concorsuali, nonché per la mancata erogazione della quota contributiva annuale. La qualifica di Socio Sostenitore può essere inoltre persa per delibera del Collegio dei Fondatori assunta, a suo insindacabile giudizio, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

11.4 All'Assemblea dei Sostenitori spetta il diritto di nominare un componente del Consiglio di Fondazione, nonché il diritto di conoscere con periodicità almeno annuale, mediante apposita riunione, le risultanze consuntive e i programmi operativi della Fondazione. All'Assemblea dei Sostenitori spetta altresì il potere di esprimere un parere consultivo rispetto alle modifiche statutarie e allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione.

11.5 L'Assemblea dei Sostenitori può essere convocata con funzione consultiva al fine di coadiuvare il Consiglio di Fondazione nello sviluppo di particolari iniziative ovvero in occasione di decisioni rilevanti.

11.6 L'Assemblea dei Sostenitori è disciplinata dalle regole relative al Collegio dei Fondatori ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Fondazione ovvero, in caso di sua inerzia e su istanza di almeno un Socio Sostenitore, dall'Organo di Controllo.

11.7 In caso di scioglimento, fusione, scissione o trasformazione della Fondazione la qualifica di Socio Sostenitore cessa a tutti gli effetti e le quote versate non sono ripetibili.

Art. 12 - Il Presidente

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

12.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Fondazione tra i propri membri.

12.3 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Fondazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Fondazione;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, promuove la riforma dello statuto qualora si renda necessario;
- cura le relazioni con soggetti privati ovvero enti o istituzioni, pubblici o privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;
- adotta in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 13 - Vicepresidente

13.1 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Fondazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

13.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, esercitando i medesimi poteri spettanti al sostituito. La firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14 - Comitato Tecnico Scientifico

14.1 Il Consiglio della Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di un Comitato Tecnico Scientifico, che avrà funzioni di proposta e di consulenza tecnico-scientifica o culturale in merito alla attività della Fondazione, in particolare per quanto riguarda le proposte di opere e progetti da finanziare ovvero da svolgere direttamente.

14.2 Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato; i membri del Comitato devono essere scelti dal Consiglio di Fondazione tra persone di comprovata esperienza professionale e culturale.

14.3 Il Presidente della Fondazione propone la candidatura al Consiglio, che provvede alla nomina deliberando, su ciascun nominativo proposto, con le maggioranze previste dall'art. 10 del presente statuto.

Art. 15 - Organo di controllo

15.1 La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo monocratico o collegiale. In tale ultimo caso l'Organo di Controllo si compone di tre o cinque membri.

15.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o, se non iscritti in tale registro, tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ove all'Organo di Controllo sia affidata anche la revisione legale dei conti, l'intero Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.3 La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata dal Collegio dei Fondatori, il quale in caso di organo pluripersonale ne nomina altresì il Presidente.

15.4 I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell'adunanza del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

15.5 Si applicano ai componenti dell'Organo di Controllo le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

15.6 Al momento della nomina e prima della loro accettazione, i sindaci nominati rendono noti al Collegio dei Fondatori gli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altri enti.

15.7 I componenti dell'Organo di Controllo sono revocabili

dal Collegio dei Fondatori solo per giusta causa, la quale deve essere indicata in maniera espressa nel verbale dell'adunanza del Collegio dei Fondatori che dà atto dell'avvenuta revoca.

15.8 L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ove ne ricorrano le condizioni, esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- accerta e attesta la regolare tenuta della contabilità sociale e, in particolare, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- procede ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Fondazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

15.9 L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Collegio dei Fondatori e può essere invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio di Fondazione.

15.10 La carica di sindaco è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Collegio di Fondazione.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

16.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro ovvero da un Collegio di Revisori costituito da un numero di componenti variabile da tre a cinque. La revisione legale dei conti può altresì essere esercitata dall'Organo di controllo, purché in tal caso tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.2 Il soggetto incaricato della revisione dei conti deve possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti previsti dalle norme pro tempore vigenti a pena di decadenza dal mandato.

16.3 La revisione legale dei conti è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'Art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

16.4 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori è nominato dal Collegio dei Fondatori, il quale deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali e termina alla data del-

l'adunanza del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione, il Collegio dei Fondatori deve senza indugio nominare un nuovo soggetto incaricato della revisione.

16.5 Il Revisore Unico e i componenti del Collegio di Revisione sono rieleggibili.

16.6 Laddove la revisione legale sia affidata a un Collegio di Revisori, il Collegio dei Fondatori ne nomina altresì il Presidente.

16.7 L'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

16.8 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può essere invitato a partecipare alle adunanze del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Fondazione.

Art. 17 - Libri Sociali

17.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) Libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Fondatori;

b) Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Fondazione;

c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sostenitori;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

17.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono tenuti a cura del Consiglio di Fondazione. I libri di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.3 I verbali delle deliberazioni degli organi sociali devono essere trascritti sull'apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal relativo segretario.

17.4 Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice Civile.

Art. 18 - Esercizio sociale e Bilanci

18.1 L'esercizio sociale della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Il Consiglio di Fondazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale contenente l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'eserci-

zio, nonché dalla relazione di missione illustrativa delle poste di bilancio, dell'andamento economico e gestionale della Fondazione, delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e della politica degli investimenti e accantonamenti.

Alla relazione gestionale deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato.

18.3 Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e deve dar conto dei risultati del controllo sulla gestione esercitato dall'organo di controllo.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, il quale può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il bilancio deve essere redatto secondo le norme relative al bilancio delle società di capitali ed esso deve essere depositato presso il registro delle imprese.

18.5 Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Fondazione appronta il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

18.6 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) Euro annui, la Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 2017 n. 117.

18.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) Euro annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli eventuali partecipanti alla Fondazione.

18.8 La Fondazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 - Utili della gestione

19.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

19.2 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque de-

nominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20 - Raccolta fondi

20.1 La Fondazione può organizzare e/o realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

20.2 In tal caso la Fondazione deve inserire all'interno del bilancio annuale un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79 co 4, lettera a) del D. Lgs. 2017 n. 117.

Art. 21 - Personale volontario

21.1 La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo statutario, può avvalersi di personale volontario, ossia di soggetti che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

21.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

21.3 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

21.4 La Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

21.5 La Fondazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

22.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio dei Fondatori determina le modalità di liquidazione.

zione del patrimonio residuo della Fondazione, nomina un Liquidatore Unico o più Liquidatori e stabilisce i poteri da conferire ai liquidatori nominati.

22.2 L'eventuale patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto ad opera dei Liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio dei Fondatori, come approvate dal Collegio dei Fondatori, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs 2017 n. 117, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il predetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

22.3 L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore ha facoltà di accertare, anche d'ufficio, l'esistenza di una causa di estinzione o scioglimento della Fondazione e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

Firmato: EDOARDO BRUNO GIUSEPPE MAZZUCHELLI

Firmato: Federica Giordano Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, PER RUNTS
SENAGO, 24 marzo 2026